



COMUNE DI VERZUOLO

Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 40 del 04/03/2019

Oggetto :

CONCESSIONE PERIODO DI ASPETTATIVA SENZA ASSEGNI PER MOTIVI PERSONALI AL DIPENDENTE XX - PROVVEDIMENTI

L'anno **duemiladiciannove**, addì **quattro**, del mese di **marzo**, alle ore **14:30**, in una sala del palazzo comunale.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, vennero per oggi convocati i componenti di questa **Giunta Comunale**.

Sono presenti i Signori:

Cognome e nome	Carica	Pr.	As.
PANERO Giovanni Carlo	Sindaco	X	
PETTITI Giampiero	Vice Sindaco	X	
QUAGLIA Mattia Domenico	Assessore		X
PERUZZI Gabriella	Assessore	X	
BERNARDI Gabriella Cristiana	Assessore	X	
Totale		4	1

Ai sensi dell'art. 97, comma 4 del Decreto Legislativo n. 267/2000 partecipa all'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale **GARINO Giacomo**.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **PANERO Giovanni Carlo** nella sua qualità di **Sindaco**, avendo assunto la presidenza e a seduta dichiarata aperta dispone la trattazione dell'oggetto suindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la nota del 25.02.2019 acquisita al protocollo dell'Ente al n. 2194 del 26.02.2019, con la quale il Sig. XX, dipendente comunale a tempo parziale (50%) e indeterminato, categoria giuridica C, richiede, ai sensi dell'art. 39 del CCNL del 21.05.2018, un periodo di aspettativa per motivi personali, per mesi dodici con decorrenza dal 1° marzo 2019 fino al 30 settembre 2019 e dal 1° aprile 2020 fino al 31 agosto 2020;

Visti gli artt. 39 e 42 del CCNL 21.05.2018 per il Comparto Regione ed Autonomie Locali che testualmente recita:

Art. 39 – Aspettativa per motivi familiari e personali

- 1. Al dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che ne faccia formale e motivata richiesta possono essere concessi, compatibilmente con le esigenze organizzative o di servizio, periodi di aspettativa per esigenze personali o di famiglia, senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità, per una durata complessiva di dodici mesi in un triennio.*
- 2. L'aspettativa di cui al comma 1 è fruibile anche frazionatamente ed i relativi periodi non sono presi in considerazione ai fini del calcolo del periodo di comparto.*
- 3. Al fine del calcolo del triennio, di cui al comma 1, si applicano le medesime regole previste per le assenze per malattia.*
- 4. La presente disciplina si aggiunge ai casi espressamente tutelati da specifiche disposizioni di legge o sulla base di queste, da altre previsioni contrattuali.*

Art. 42 – Norme comuni sulle aspettative

- 1. Il dipendente, rientrato in servizio, non può usufruire continuativamente di due periodi di aspettativa, anche richiesti per motivi diversi, se tra essi non intercorrano almeno quattro mesi di servizio attivo. La presente disposizione non si applica in caso di aspettativa per cariche pubbliche elettive, per cariche sindacali, per volontariato, in caso di assenze di cui alla D.Lgs. n. 151/2001 o anche nei casi in cui il collocamento in aspettativa sia espressamente disposto dalle disposizioni legislative vigenti.*
- 2. Qualora durante il periodo di aspettativa vengano meno i motivi che ne hanno giustificato la concessione, l'ente invita il dipendente a riprendere servizio, con un preavviso di dieci giorni. Il dipendente, per la stessa motivazione e negli stessi termini, è tenuto comunque a riprendere servizio di propria iniziativa.*
- 3. Nei confronti del dipendente che non riprenda servizio alla scadenza del periodo di aspettativa o del termine di cui al comma 2, salvo casi di comprovato impedimento, il rapporto di lavoro è risolto con le procedure dell'art. 59.*

Dato atto che dall'esame degli atti depositati presso l'ufficio comunale, il dipendente in questione non ha fruito di alcun periodo di aspettativa non retribuita nel triennio precedente;

Dato atto che, in relazione alle citate norme contrattuali, sussiste la possibilità di accogliere l'istanza rispetto alla quale va tuttavia valutata la compatibilità della concessione dell'aspettativa con le esigenze di pubblico interesse al regolare funzionamento dell'Ente;

Sentiti il Responsabile dell'Area Amministrativa, Socio Assistenziale e Demografica e il Responsabile dell'Area di Vigilanza che hanno espresso parere favorevole alla concessione dell'aspettativa in atti nel fascicolo personale del dipendente;

Ritenuto di accogliere ora per allora, con decorrenza 1° marzo 2019, per le motivazioni sopra esposte, la domanda di aspettativa;

Precisato che:

- qualora venissero meno i presupposti che hanno giustificato la concessione del periodo di aspettativa, il dipendente potrà riprendere servizio, di propria iniziativa, comunicando l'anticipo del rientro;
- qualora durante il periodo di aspettativa vengano meno i motivi che ne hanno giustificato la concessione, l'Amministrazione comunale potrà invitare il dipendente a riprendere il servizio con congruo termine di preavviso;
- durante il periodo di aspettativa trova applicazione la vigente normativa in materia di incompatibilità e divieto di cumulo di impieghi (art. 53 D. Lgs. 165/2011);
- la malattia insorta durante il periodo di aspettativa per motivi personali non interrompe l'aspettativa medesima, anche in caso dia luogo a ricovero ospedaliero;
- durante il periodo di aspettativa non spetta alcuna retribuzione;
- il periodo di aspettativa non è computato ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza e previdenza, interrompe l'anzianità di servizio e non è utile ai fini della maturazione delle ferie e della tredicesima mensilità;
- che il dipendente, durante tutto il periodo dell'aspettativa, ha diritto alla conservazione del posto nella medesima categoria e profilo professionale;

Dato atto che la fattispecie può ritenersi urgente in ragione della decorrenza dell'aspettativa richiesta;

Con votazione unanime, favorevole, palesemente espressa;

D E L I B E R A

1. La premessa narrativa rappresenta parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di concedere ora per allora un periodo di aspettativa, senza assegni, con decorrenza dal 1° marzo 2019 fino al 30 settembre 2019 incluso, e dal 1° aprile 2020 fino al 31 agosto 2020 incluso, al dipendente Sig. XX che ha presentato richiesta prot. n. 2194 del 26.02.2019, istruttore cat. C;
3. Di dare atto che il dipendente durante tutto il periodo dell'aspettativa ha diritto alla conservazione del posto nella medesima categoria e profilo professionale, senza percepire retribuzione, senza decorrenza dell'anzianità e maturazione ferie o di altro beneficio previsto dalle norme vigenti in caso di effettivo servizio;

I N D I

con separata votazione, unanime, favorevole palesemente espressa la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente
PANERO Giovanni Carlo

IL SEGRETARIO COMUNALE

Firmato digitalmente
GARINO Giacomo

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa